

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1864 del 07/04/2017
Oggetto	Atto di adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta BACCHI Spa - Boretto, Via Argine Cisa n.7-7/B
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1904 del 06/04/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno sette APRILE 2017 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n. 818/2017

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta "**BACCHI Spa**" - **Boretto**.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della Legge Regionale n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta "**BACCHI Spa**", avente sede legale in comune di **Boretto - Via Argine Cisa n.19/A** – Provincia di Reggio Emilia e stabilimento in comune di **Boretto - Via Argine Cisa n.7-7/B** – Provincia di Reggio Emilia, per l'attività di vagliatura e stoccaggio inerti, acquisita agli atti con prot.n.PGRE/2016/13995 del 22/12/2016 e successive integrazioni prot.n.PGRE/2017/731 del 23/01/2017;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue industriali, inclusivo delle acque di dilavamento, ai sensi del D.Lgs. 152/06;
- autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del D.P.R. n. 227/2011; art.10, comma 4 della L.R. n.15/2001);

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Dato atto che è stata indetta in data 25/01/2017, con lettera n.prot.PGRE/2017/845, la Conferenza dei Servizi Semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art.14-bis del D.Lgs.127/2016 e che sono già stati acquisiti i pareri/nullaosta di seguito indicati:

- relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale - Distretto Nord, Scandiano e Castelnovo né Monti con atto n.prot.PGRE/2017/1460 acquisito in data 8/02/2017;
- parere favorevole del Comune di Boretto con atto acquisito in data 27/03/2017 al prot.n.PGRE/3529/17 relativamente alla conformità urbanistica;
- nulla osta del Comune di Boretto, prot.n. 2755 del 06/04/2017, acquisito al protocollo di Arpae n.PGRE/2017/4074 del 06/04/2017, ed il parere di Arpae Servizio Territoriale di Reggio Emilia, Distretto Nord, n.PGRE/2017/3996 del 04/04/2017, ivi richiamato, riguardante lo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue domestiche;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

DETERMINA

1) di adottare l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per l’impianto della Ditta “**BACCHI Spa**” ubicato nel comune di **Boretto - Via Argine Cisa n.7-7/B** – Provincia di Reggio Emilia, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acque	Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue industriali, inclusivo delle acque di dilavamento, ai sensi del D.Lgs. 152/06; Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/06
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art.269 del D.Lgs.152/06
Rumore	Comunicazione relativa all’impatto acustico

2) che il presente atto sostituisce:

- l’autorizzazione prot.n. 39170 del 09/07/2013 rilasciata dalla Provincia di Reggio Emilia per lo scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue industriali, inclusivo delle acque di dilavamento;
- l’autorizzazione prot.n. 4875 del 21/06/2013 rilasciata dal Comune di Boretto per lo scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue domestiche;

3) che le **condizioni e prescrizioni** da rispettare per l’esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 - Scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue industriali, inclusivo delle acque di dilavamento, ai sensi del D.Lgs. 152/06;**
- **Allegato 2 - Scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/06;**
- **Allegato 3 - Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’art.269 del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 4 - Comunicazione relativa all’impatto acustico.**

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell’Autorità Sanitaria ai sensi dell’art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta (60) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

La Dirigente
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 - Scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue industriali, inclusivo delle acque di dilavamento, ai sensi del D.Lgs. 152/06.

- Presso lo stabilimento di Via Argine Cisa n.7-7/B a Boretto si svolge l'attività di vagliatura inerti e stoccaggio degli stessi in silos e cumuli.
- Lo scarico oggetto del presente allegato è costituito dall'immissione nel Fiume Po delle acque reflue industriali derivanti dal lavaggio degli inerti, e delle acque che dilavano il piazzale permeabile avente superficie di circa 3.000 m².
- La Ditta dichiara che nulla è cambiato rispetto a quanto precedentemente autorizzato.
- Tutte le acque reflue sono convogliate ad un bacino di sedimentazione del volume di circa 150 m³ prima dello scarico.
- Lo scarico è di tipo discontinuo, con quantità d'acqua scaricata costante, stimato in circa 60 m³/h per 8h/giorno per 200 giorni/anno.
- L'approvvigionamento idrico è da pozzo per una quantità di circa 70.000 m³/anno.
- Il corpo idrico recettore delle acque di scarico è il Fiume Po.

Prescrizioni

1. Lo scarico finale deve essere conforme ai limiti previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte terza del D.Lgs. 152/06.
2. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
3. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
4. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o dell'impianto di depurazione, dovrà essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in acque superficiali per il tempo necessario a ripristinarne la corretta funzionalità, ne dovrà essere data immediata comunicazione all'ARPAE territorialmente competente, indicando anche i tempi per il ripristino, e dovranno essere messi in atto i sistemi previsti dalla ditta in caso di emergenza; a tale scopo dovrà essere installato a valle dell'impianto di trattamento o delle reti fognarie idoneo sistema di chiusura per l'emergenza sopra richiamata.
5. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo dell'impianto di trattamento, o dal proprietario o da ditta specializzata.
6. Si dovrà conservare e tenere a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa agli interventi di manutenzione effettuati presso l'impianto.
7. I fanghi provenienti dall'impianto di trattamento dei reflui dovranno essere conferiti a ditta autorizzata al loro smaltimento ai sensi del D.Lgs. 152/06 in materia di rifiuti.
8. Il punto di prelievo per il controllo, prima dello scarico nel recapito finale, dovrà essere predisposto e attrezzato al fine di garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA. Il pozzetto deve essere facilmente identificabile.
9. Dovranno essere effettuati almeno 2 autocontrolli annuali sui reflui scaricati, di cui 1 su un campione prelevato con campionamento medio-composito della durata di 3 ore per la verifica del rispetto dei limiti tabellari di cui alla Tabella 3, Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, in particolare per i parametri Solidi sospesi totali, COD e Idrocarburi totali.

10. I certificati di analisi dovranno essere conservati ed essere consultabili presso lo stabilimento al fine di eventuali controlli nel corso di sopralluoghi o a richiesta da parte degli agenti accertatori.
11. Dovrà essere garantito il deflusso delle acque nel corpo idrico recettore, evitando ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.
12. Eventuali modifiche della titolarità dell'insediamento o della qualità/quantità dello scarico dovranno essere rese note alla SAC di Reggio Emilia di Arpae per gli eventuali atti di legge.
13. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui necessita la rete fognaria dello stabilimento industriale, depuratore e scarico ai sensi della normativa vigente.
14. Entro il 31 gennaio di ogni anno dovranno essere comunicati all'ARPAE territorialmente competente i volumi di acqua prelevati nel precedente anno solare.

Allegato 2 - Scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06.

- Oggetto del presente allegato è lo scarico costituito dalle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici del fabbricato con uffici, di consistenza pari ad 1 abitante equivalente (A.E.).
- I reflui domestici sono trattati con fossa biologica tipo Imhoff e sono recapitati in acque superficiali (Fiume Po).

Prescrizioni

1. Le modalità di trattamento devono essere adeguate alle disposizioni della D.G.R. 1053/03, e occorre pertanto che alla fossa tipo Imhoff esistente venga abbinato un Filtro batterico anaerobio o Filtro batterico aerobico come previsto dalla Tabella B della D.G.R. 1053/03 - *Criteri applicativi dei sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche derivanti insediamenti, installazioni ed edifici isolati con recapito diverso dalla rete fognaria*, e dovranno essere dimensionati secondo le indicazioni della tabella A della D.G.R. 1053/03. Il tempo fissato per l'adeguamento è pari a 90 (novanta) giorni dalla data di rilascio della presente autorizzazione.
2. L'installazione dell'impianto di depurazione dovrà essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato e la rispondenza alle indicazioni citate. Tale dichiarazione deve essere messa in visione agli agenti accertatori.
3. Il pozzetto di prelievo e ispezione a monte dello scarico, assunto per il controllo, deve essere attrezzato e mantenuto al fine di garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto delle metodologie IRSA e indicato in modo visibile.
4. È tassativamente vietato lo scarico di reflui potenzialmente pericolosi e/o dannosi per l'ambiente, e di oli minerali.
5. Devono essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo degli impianti di trattamento e depurazione, o dal proprietario o da ditta specializzata, e si deve conservare e tenere a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa agli interventi di manutenzione effettuati presso l'impianto.
6. I rifiuti derivanti dalle operazioni di manutenzione impianti (fanghi di separazione e depurazione) dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente e conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento, e dovrà essere conservata la relativa documentazione.
7. Deve essere garantito il deflusso delle acque nel corpo idrico recettore.
8. Sono fatti salvi i titoli abilitativi edilizi comunali e tutte le ulteriori autorizzazioni e/o concessioni necessarie per realizzare l'intervento relativo allo stabilimento, le opere e la rete fognaria/impianti di depurazione e scarico, comunque nel rispetto della normativa vigente.

Allegato 3 - Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta "**BACCHI Spa**" è autorizzata ad attivare le seguenti emissioni diffuse in atmosfera derivanti dall'attività di vagliatura e stoccaggio inerti presso lo stabilimento ubicato in Comune di **Boretto - Via Argine Cisa n.7-7/B** - Provincia di Reggio Emilia, nel rispetto delle prescrizioni sotto indicate:

ED	MOVIMENTAZIONE DEPOSITO INERTI VAGLIATURA	- E	Emissione Diffuse
----	---	--------	-------------------

1) La Ditta è tenuta a mettere in atto tutte le seguenti misure individuate, ai fini del contenimento delle emissioni diffuse di polveri derivanti dalle suddette lavorazioni, ovvero:

- copertura degli automezzi di trasporto;
- limitazione della velocità degli automezzi di trasporto;
- spegnimento degli automezzi di trasporto durante la sosta;
- umidificazione/bagnatura sia nelle fasi di carico/scarico che dei cumuli di stoccaggio degli inerti sia in entrata che quelli derivanti dalle operazioni di vagliatura, della viabilità interna allo stabilimento e della zona interessata dalle operazioni di vagliatura;
- la pavimentazione in cemento del percorso di transito sia interno che in uscita/entrata;
- la pulizia con motoscopa aspirante o sistema analogo dei percorsi pavimentati di accesso/uscita con cadenza settimanale e comunque ogni qualvolta, per condizioni meteorologiche, possa originarsi un sollevamento di polveri.

2) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con prot.n.PGRE/2016/13995 del 22/12/2016 e successive integrazioni prot.n.PGRE/2017/731 del 23/01/2017;

3) L'ARPAE esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Allegato 4 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della Ditta risulta che l'attività svolta non comporta l'utilizzo di macchinari o impianti rumorosi e non induce aumenti significativi dei flussi di traffico esistenti e che pertanto vige il rispetto dei limiti acustici previsti dalla zonizzazione acustica vigente.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.